
N. verbale: 18

N. delibera: 82

dd. 28 novembre 2016

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 28 novembre 2016 alle ore 19.30 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN	A	14) Elisabetta MACCARINI	P
2) Massimo ASQUINI	P	15) Cristiana MORSOLIN	P
3) Paola BENES	P	16) Giuseppe NICOLI	P
4) Maurizio BON	P	17) Sergio PACOR	P
5) Anna Maria CISINTI	P	18) Gualtiero PIN	P
6) Antonio DE LIETO	P	19) Federico RAZZINI	P
7) Ciro DEL PIZZO	P	20) Walter SEPUCA	P
8) Annamaria FURFARO	P	21) Mauro STEFFE'	P
9) Giuliana GARIMBERTI	P	22) Marina TURAZZA	P
10) Antonio GARRITANI	P	23) Paolo VENNI	P
11) Lucia GIURISSA	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Omar GRECO	P	25) Marianna ZOTTI	P
13) Suzana KULIER	P		

Totale presenti: 24

Totale assenti: 1

Presiede il Consigliere-Presidente Walter SEPUCA
Assiste il Vice Segretario Generale Walter MILOCCHI

Proponente

Area: DIREZIONE

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Ufficio Affari Giuridici e Città Mandamento

OGGETTO: Modifica statuto IRISACQUA Srl ed aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo al Servizio Idrico Integrato a mezzo di IRISACQUA Srl.

RELAZIONE

Premesso che, con Deliberazione Consiliare n. 21/115 dd. 30/09/2005, si approvava la scissione parziale non proporzionale del ciclo idrico integrato di IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. a favore della società di nuova costituzione IRISACQUA S.r.l.;

Considerato che la Società ha un capitale sociale di € 20.000.000,00 e che il Comune di Monfalcone è titolare di una quota di Euro 2.966.451,58 pari al 14,8323% del capitale sociale;

Dato atto che IRISACQUA Srl, società a totale capitale pubblico locale, operante con l'istituto dell'affidamento *in house providing*, ha la compagine sociale così ripartita:

Socio	Quota	%
Comune di Gorizia	7.726.817,28	38,6341%
Comune di Monfalcone	2.966.451,58	14,8323%
Comune di Ronchi dei Legionari	1.340.983,28	6,7049%
Comune di Cormons	1.164.898,96	5,8245%
Comune di Gradisca d'Isonzo	998.484,82	4,9924%
Comune di Staranzano	801.058,72	4,0053%
Comune di S. Canzian d'Isonzo	772.516,62	3,8626%
Comune di Romans d'Isonzo	554.713,78	2,7736%
Comune di Fogliano Redipuglia	503.406,46	2,5170%
Comune di Sagrado	417.014,32	2,0851%
Comune di Turriaco	305.388,42	1,5269%
Comune di Savogna d'Isonzo	277.356,90	1,3868%
Comune di Villesse	277.356,90	1,3868%
Comune di S. Pier d'Isonzo	245.925,36	1,2296%
Comune di Capriva del Friuli	221.885,52	1,1094%
Comune di Farra d'Isonzo	221.885,52	1,1094%
Comune di Mariano del Friuli	221.885,52	1,1094%
Comune di Mossa	221.885,52	1,1094%
Comune di S. Lorenzo Isontino	221.885,52	1,1094%
Comune di Dolegna del Collio	110.942,76	0,5547%
Comune di Medea	110.942,76	0,5547%
Comune di Moraro	110.942,76	0,5547%
Comune S. Floriano del Collio	110.942,76	0,5547%
Comune di Doberdò del Lago	92.186,70	0,4609%
Comune di Grado	2.241,26	0,0112%
Totale capitale sociale	20.000.000,00	100,00%

Dato atto che la Società ha lo scopo di gestire, secondo il modello *in house providing*, il servizio pubblico locale nel territorio dei Comuni della Provincia, nonché eventualmente dei soggetti (Enti Locali Territoriali) che aderiranno alla convenzione;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 7/25 dd. 16/04/2014, con la quale si modificava lo statuto sociale per adeguamenti normativi e si provvedeva a disciplinare lo svolgimento in modo coordinato della funzione del “controllo analogo”;

Preso atto che in data 24.10.2006 (con decorrenza 1° gennaio 2006) è stata stipulata convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato tra l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”), ora CATO (Consulta d'Ambito) ed IRISACQUA, della durata di anni 30 (trenta), con termine di scadenza al 31.12.2035;

Considerato che la durata dell'affidamento operato dal CATO coincide con la durata della Società IRISACQUA, che in base all'art. 4 dello statuto vigente è fissata appunto al 31.12.2035;

Rilevato che si pone ora la opportunità di prolungare il termine di durata della Società, portandolo dal 31.12.2035 al 31.12.2045, mediante modifica dell'art. 4 dello Statuto, per le seguenti motivazioni che sono state vagliate dal CATO (Ente affidante la concessione):

- la problematica della contaminazione da fibre di amianto dell'acqua destinata al consumo umano è oggetto di crescente attenzione e, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, nessuno è in grado di affermare con certezza che non vi sia alcun pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana;
- nel territorio provinciale la lunghezza delle condotte in cemento-amianto è pari a 270 Km e cioè il 25,12% dell'estensione totale delle reti idriche (che è pari a 1059 Km) e che tale percentuale risulta essere tra le più alte in Italia;
- la Comunità locale è particolarmente sensibile alle questioni relative alla pericolosità dell'amianto sulla salute umana e ciò soprattutto in relazione alle problematiche connesse all'uso dell'amianto nei cantieri navali di Monfalcone;
- pertanto, pur non essendoci alcuna certezza scientifica sugli effetti lesivi per la salute umana derivanti dall'ingestione di fibre di amianto eventualmente rilasciate nell'acqua potabile dalle tubazioni delle reti idriche, si ritiene di procedere, in applicazione del principio generale di precauzione, alla sostituzione di tutte le condotte in cemento-amianto anche in considerazione del fatto che tale sostituzione determinerà una riduzione delle perdite e del rischio di rotture dell'acquedotto tenuto conto della estrema fragilità dei tubi in cemento amianto soprattutto se confrontati con quelli in P:E:T;
- comunque, la riduzione dei valori di concentrazione di fibre di amianto nell'acqua potabile contribuisce al miglioramento della qualità dell'acqua;
- la Conferenza d'Ambito “ Orientale Goriziano”, con delibera n. 167 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “delibera di indirizzo circa l'estensione dell'affidamento *in house*

conferito alla società IRISACQUA s.r.l.”, ha preso atto della «*criticità emergente nell'ambito territoriale Goriziano circa la rilevante presenza di reti acquedottistiche, previgenti la nascita istituzionale del Cato Goriziano, realizzate in cemento-amianto e la crescente sensibilità sociale e tecnica quanto all'importanza di sostituzione con materiali più moderni e sicuri per la salvaguardia della salute pubblica*» e, conseguentemente, ha deliberato di «*dare mandato all'ufficio del CATO affinché studi opzioni e modus, tecnici-normativi e finanziari, finalizzati a realizzare l'importante intervento di sostituzione delle reti acquedottistiche in cemento amianto presenti nell'ATO Goriziano e contenimento della dispersione idrica, anche mediante l'estensione temporale, e/o rinegoziazione, dell'affidamento in house vigente*»;

- secondo le stime attuali gli interventi necessari per la sostituzione delle condotte in cemento-amianto ammontano a 54,6 milioni di Euro;
- nell'attuale Piano d'ambito le risorse previste ed attualmente disponibili per questo tipo di intervento sono pari a 5,5 milioni di Euro;
- per la completa sostituzione delle condotte in cemento-amianto sono necessari nuovi investimenti pari a 49,1 milioni di Euro;
- la maggior parte degli investimenti previsti nel Piano d'Ambito sono già stati avviati e, pertanto, non è possibile reperire le risorse necessarie per la realizzazione dei nuovi interventi mediante una rimodulazione degli investimenti già programmati;
- l'attuale piano economico finanziario prevede investimenti per un importo lordo di 248,9 milioni di Euro in gran parte derivanti dalla tariffa del servizio idrico e che la stessa risulta essere in media con quelle applicate a livello nazionale anche a fronte di un livello di investimenti decisamente superiore agli altri ambiti territoriali ottimali;
- essendo inopportuno nell'attuale contesto socio-economico procedere ad aumenti tariffari, pari ad aggiuntivi 49,1 milioni di Euro necessari per compiere gli interventi di sostituzione delle condotte in cemento-amianto che non potranno essere coperti con un incremento dell'attuale tariffa;
- pertanto, a fronte della sopravvenuta esigenza di interesse pubblico (inerente alla tutela della salute umana e dell'ambiente) relativa alla necessità di realizzare nuovi investimenti per interventi di sostituzione delle reti idriche in cemento-amianto, è necessario adottare misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione a mezzo di IRISACQUA s.r.l. anche mediante un prolungamento della durata dell'affidamento;

Preso atto che l'art. 165 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che *«l'equilibrio economico finanziario»* delle concessioni di servizio pubblico *«rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi»* operativi che si assume il gestore nell'espletamento del servizio (comma 2 art. cit.) e che *«il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto»* (comma 6 art. cit.);

Preso altresì atto che:

- la Conferenza d'Ambito " Orientale Goriziano", con delibera n. 169 del 20 giugno 2016, ha deliberato di:

«[...] 2. di confermare la volontà di realizzare nuovi investimenti per interventi di sostituzione delle reti idriche in cemento-amianto; // 3. che, a fronte della sopravvenuta esigenza di interesse pubblico (inerente alla tutela della salute umana e dell'ambiente) relativa alla necessità di realizzare nuovi investimenti per la sostituzione delle condotte in cemento-amianto, è necessario adottare misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della gestione a mezzo di IRISACQUA s.r.l.; // 4. che, essendo inopportuno nell'attuale contesto socio-economico procedere ad aumenti tariffari, la misura di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario consisterà in un prolungamento della durata dell'affidamento; // 5. di disporre nel senso del prolungamento della durata dell'affidamento del servizio idrico integrato (la cui data di scadenza è ora fissata al 31 dicembre 2035) al fine di consentire a IRISACQUA s.r.l. di recuperare gli investimenti effettuati, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso di concessione, con un ritorno sul capitale investito; // 6. che tale prolungamento sarà definito per il periodo di tempo strettamente necessario al recupero degli investimenti aggiuntivi che sono stati disposti con la delibera n. 167 del 28 aprile 2016 e con la presente delibera in conformità ai principi generali di cui alla citata direttiva comunitaria 2014/23/UE ed in particolare del relativo art. 18; // 7. di dare mandato agli Uffici della Consulta d'Ambito di completare le verifiche tecnico-economiche per l'esatta individuazione delle misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto di affidamento e di riservarsi di adottare una nuova delibera in argomento; ...»

Dato atto che i Comuni sono chiamati ad approvare una serie di modifiche allo Statuto di IRISACQUA, per adeguamenti normativi di cui al D.Lgs n. 175/2016 recante il T.U.S.P. . Testo Unico sulle Società Partecipate- (cd Decreto Madia), e dato atto che detto adempimento deve essere effettuato entro il termine del 31.12.2016, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 175/2016;

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere, contestualmente al prolungamento della durata della Società per le motivazioni sopra dette, anche ad adeguare lo Statuto al T.U.S.P.;

Considerato che i principali adeguamenti normativi dello Statuto al T.U.S.P. riguardano:

-art. 3 ultima parte Statuto: esplicitazione che almeno l'80% del fatturato della Società deve derivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti Locali soci, e che al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo non superiore al 20% del fatturato totale della Società, IRISACQUA potrà realizzare e svolgere attività afferenti l'oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dagli Enti pubblici soci;

-art. 9 Statuto: esplicitazione che non è ammessa la partecipazione di capitali privati al capitale sociale;

-art. 28 Statuto: esplicitazione della facoltà della Assemblea dei Soci, in base a criteri di cui ad emanando Dpcm, di deliberare come sistema di amministrazione un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, in luogo di un Amministratore Unico; previsione che la figura del Vice-Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione, non prevede compensi aggiuntivi;

-art. 31 Statuto: previsione espressa che l'organo amministrativo deve operare nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli Enti Locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società;

-art. 32 Statuto: richiamo alle norme che escludono compensi di fine mandato per l'organo amministrativo;

-art. 35 Statuto: disciplina specifica del "controllo analogo" e previsione che le deliberazioni del Coordinamento Soci in esercizio del controllo analogo devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società mediante propri atti;

Considerato che l'iter di approvazione formale dello statuto prevede, dopo la approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali, una successiva Assemblea Straordinaria dei Soci alla presenza di un Notaio, che è fissata al 29.11.2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto di Irisacqua Srl, con evidenziate in giallo le modifiche da apportarsi, che si allega alla presente **sub "A"** a farne parte integrante;

Pertanto, il Consiglio Comunale può procedere ad esprimere il proprio assenso e ad approvare l'operazione sopra descritta, nonché a dare mandato agli organi competenti del Comune affinché compiano tutti gli atti e gli adempimenti, nei limiti delle rispettive competenze, necessari alla realizzazione e al perfezionamento dell'operazione con

facoltà di apportare ai testi degli atti sopra indicati le eventuali correzioni e/o modifiche formali e comunque non sostanziali, ovvero in attuazione della legislazione vigente;

Visto l'art. 42 , comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016;

Considerato che per il proponente la deliberazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con delibera di Giunta comunale n. 6/22 del 29/01/2016, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/2012 convertito in Legge 213/2012;

Considerato che è necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge regionale n. 21/2003, in considerazione della tempistica richiesta dai vari adempimenti societari ed in considerazione della prossima Assemblea del CATO;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo Statuto di Irisacqua Srl, con evidenziate le modifiche da apportarsi, allegato **sub "A"** alla presente a farne parte integrante;
- 2) Di assentire quindi, in correlazione con la modifica dell'art. 4 dello Statuto relativa al prolungamento della durata della Società dal 31.12.2035 al 31.12.2045, al conseguente prolungamento della durata della Concessione del Servizio Idrico Integrato che verrà deliberata in sede di Assemblea del CATO;
- 3) Di dare mandato agli organi competenti del Comune di compiere tutti gli atti e gli adempimenti (ivi inclusa le necessarie votazioni nell'Assemblea dei Soci di IRISACQUA Srl e in sede di Assemblea del CATO), con facoltà di apportare ai suddetti testi le eventuali correzioni e/o modifiche formali e comunque non sostanziali, ovvero in attuazione della legislazione vigente, necessari alla realizzazione e al perfezionamento degli atti e degli adempimenti descritti ai punti precedenti della presente deliberazione, il tutto nei limiti delle rispettive competenze;

4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente dell'U.O. "Ufficio Affari Giuridici Città Mandamento" - dell'Area di Direzione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come da nota del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e di Supporto, allegata al presente atto.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- ***in considerazione della tempistica richiesta dai vari adempimenti societari ed in considerazione della prossima Assemblea del CATO***

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Conferenza Capigruppo riunitasi in data 24.11.2016.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

*Udita l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore ai rapporti società partecipate **Paolo Venni**.*

*Udito l'intervento del **Sindaco Anna Maria Cisint**, la quale illustra l'emendamento dalla stessa sottoscritto e presentato sottolineando che lo stesso serve a far sì che nell'integrazione del Piano d'Ambito venga dato un mandato forte al Sindaco per richiedere interventi rilevanti sul territorio.*

Si riporta di seguito l'emendamento presentato alla proposta di delibera in oggetto:

EMENDAMENTO

Inserire alla fine dei punti del deliberato un nuovo punto:

"punto 5. Di dare atto di richiedere alla Consulta d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" di provvedere a destinare le risorse disponibili, per interventi sul territorio del Comune, che costituiscono urgenze altrettanto importanti, trovandosi "a valle" del bacino idrografico del fiume Isonzo, ed in particolare per quanto attiene:

- *il risanamento della Roggia San Giusto;*
- *sostituzione tubazioni dell'acquedotto obsolete, al fine di eliminare le perdite idriche di rete".*

*Udito l'intervento dell'Assessore **Venni** il quale ricorda che per prolungare la concessione si interviene sull'art. 4 dello Statuto adeguando lo stesso a tutte le previsioni della recente riforma Madia*

Udito il dibattito, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti dell'ufficio, al quale sono intervenuti:

- *Consigliere **Omar Greco** del g.c. Partito Democratico: condivide la proposta deliberativa; i tubi da sostituire a Monfalcone sono una piccolissima minoranza rispetto ad altre realtà molto più consistenti. Nell'Assemblea d'Ambito si è sempre lavorato in sintonia e l'Assemblea è intenzionata a garantire le risorse per l'intervento sulla roggia San Giusto;*

- Consigliere **Suzana Kulier** del g.c. Alternativa per Monfalcone Kulier: chiede se risultano presentate richieste in Regione per gli interventi sulle condutture in cemento amianto;
- Assessore **Paolo Venni**: fa presente che in tal senso c'è una delibera C.A.T.O. di aprile 2016;
- Consigliere **Ciro Del Pizzo** del g.c. Forza Italia: apprezza lo stile della nuova A.C.; rispetto poi alla non necessità nel nostro territorio di innovare i tubi in cemento amianto, evidenzia comunque che, pur non essendo lui un tecnico della materia, il rischio per il nostro territorio potrebbe derivare dall'acqua proveniente da altre tubature in cemento amianto posizionate in altri comuni;
- Sindaco **Anna Maria Cisint**: è ben più grave il problema di perdite sul nostro territorio; da qui la proposta di emendamento; rispetto a quanto dichiarato sulla stampa dall'ass.re Greco sull'allacciamento al centro visite, nulla è risolto: all'epoca infatti venne presentata una domanda, ma non c'è mai stata risposta alcuna né stanziamenti da parte del Cato e di Iris Acqua.
- Consigliere **Gualtiero Pin** del g.c. Movimento 5 Stelle: non è felice e ricorda una donna di 70 anni morta pochi giorni fa a Panzano per amianto. L'amianto è importante ma non può essere una leva di contrattazione, ci dovrebbe essere un sistema ordinario per la soluzione del problema. La delibera è importante e la valutazione è tutta politica, prima che tecnica; l'azienda è interessata in un investimento importante per la realizzazione del c.d. tubone con un investimento di 40mil circa (tubone, mentre la sostituzione delle condotte in cemento amianto comporterà una spesa di circa 54 mil; il suo gruppo ritiene che sarebbe più opportuno eliminare il tubone e trasferire il relativo investimento per la risoluzione del problema amianto. La questione è complessa, e pertanto il gruppo si asterrà.
- Consigliere **Giuseppe Nicoli** del g.c. Forza Italia: evidenzia alcuni aspetti di manutenzione ordinaria. E' nostra intenzione monitorare gli interventi da fare e contrattare la scelta dei servizi. L'emendamento va ad rafforzare questa ipotesi; ritiene che ci siano importanti opere infrastrutturali:

La seduta prosegue con l'assistenza del vice Segretario Generale dr Walter Milocchi che sostituisce il Segretario Generale dr Giuseppe Manto, che si deve assentare per problemi personali

- Consigliere **Omar Greco**: ribadisce la necessità di risolvere le criticità all'interno del CATO, comprensivo dell'allacciamento idrico del Convert;
- Consigliere **Maurizio Bon** del g.c. Partito Pensionati: fa presente che il provvedimento va a lungo termine;

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio **Walter Sepuca**, il quale propone una dichiarazione di voto congiunta

Dato atto che il Consiglio respinge la proposta

- Consigliere **Cristiana Morsolin** del g.c. La Sinistra per Monfalcone: chiede se l'emendamento comporta la necessità di nuove votazioni negli altri Comuni;
- Sindaco **Anna Maria Cisint**: modifichiamo il dispositivo della deliberazione, ma non l'allegato di modifica dello Statuto che è uguale in tutti i Comuni;
- Consigliere **Omar Greco**: chiede di non modificare la deliberazione e di approvare diversa ed autonoma raccomandazione;
- Sindaco **Anna Maria Cisint**: ha sentito il Presidente di Iris Acqua che ha assicurato che non costituisce alcun problema il rafforzativo sulla modifica dello Statuto;
- Consigliere **Cristiana Morsolin**: esprime perplessità nel modificare una deliberazione che viene presentata uguale in tutti i Comuni;
- Sindaco **Anna Maria Cisint**: fa presente che in Commissione vi è stato il parere favorevole in merito da parte della dr Fumolo responsabile del servizio affari giuridici e città mandamento del Comune;
- Consigliere **Omar Greco**: è un obiettivo comune e propone un odg condiviso al posto dell'emendamento presentato.

*Dopo breve sospensione richiesta dal Consigliere **Ciro Del Pizzo** per una riunione dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio **Walter Sepuca** pone in votazione l'EMENDAMENTO presentato dal Sindaco come sopra riportato*

*Esce il Consigliere **Cristiana Morsolin** del g.c. La Sinistra per Monfalcone*

*Con **17 voti favorevoli e 6 voti di astensione (Benes, Giurissa, Turazza, Greco del del g.c. Partito Democratico; Maccarini, Pin del g.c. Movimento 5 Stelle)**, palesemente espressi da 23 Consiglieri presenti e votanti*

L'EMENDAMENTO VIENE ACCOLTO

Dato atto che non ci sono dichiarazioni di voto in merito alla proposta deliberativa così come emendata

*Il Presidente del Consiglio **Walter Sepuca** pone in votazione di seguito la proposta di deliberazione così come emendata.*

*Rientra il Consigliere **Cristiana Morsolin***

*Con **15 voti favorevoli e 8 voti di astensione (Benes, Giurissa, Turazza, Greco del del g.c. Partito Democratico; Maccarini, Pin del g.c. Movimento 5 Stelle; Kulier del g.c. Alternativa per Monfalcone Kulier; Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone)**, palesemente espressi da 23 Consiglieri votanti su 24 Consiglieri presenti, non avendo votato il Presidente del Consiglio **Walter Sepuca***

DELIBERA

1. Di approvare lo Statuto di IRISACQUA Srl, con evidenziate le modifiche da apportarsi, allegato **sub "A"** alla presente a farne parte integrante;
2. Di assentire quindi, in correlazione con la modifica dell'art. 4 dello Statuto relativa al prolungamento della durata della Società dal 31.12.2035 al 31.12.2045, al conseguente prolungamento della durata della Concessione del Servizio Idrico Integrato che verrà deliberata in sede di Assemblea del CATO;
3. Di dare mandato agli organi competenti del Comune di compiere tutti gli atti e gli adempimenti (ivi inclusa le necessarie votazioni nell'Assemblea dei Soci di IRISACQUA Srl e in sede di Assemblea del CATO), con facoltà di apportare ai suddetti testi le eventuali correzioni e/o modifiche formali e comunque non sostanziali, ovvero in attuazione della legislazione vigente, necessari alla realizzazione e al perfezionamento degli atti e degli adempimenti descritti ai punti precedenti della presente deliberazione, il tutto nei limiti delle rispettive competenze;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni in premessa
5. Di dare atto di richiedere alla Consulta d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" di provvedere a destinare le risorse disponibili, per interventi sul territorio del Comune, che costituiscono urgenze altrettanto importanti, trovandosi "a valle" del bacino idrografico del fiume Isonzo, ed in particolare per quanto attiene:
 - il risanamento della Roggia San Giusto;
 - sostituzione tubazioni dell'acquedotto obsolete, al fine di eliminare le perdite idriche di rete.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Con 18 voti favorevoli e 4 voti di astensione (Maccarini, Pin del g.c. Movimento 5 Stelle; Kulier del g.c. Alternativa per Monfalcone Kulier; Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone), palesemente espressi da 22 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo usciti i Consiglieri Paolo Venni del g.c. Cisint Sindaco Monfalcone sei tu e Lucia Giurissa del g.c. partito Democratico) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere-Presidente
Walter SEPUCA

Il Vice Segretario Generale
Walter MILOCCHI

Allegato "A" al n.

di Raccolta

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"IRISACQUA S.r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "IRISACQUA S.r.l.", ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

La società è a totale capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

ARTICOLO 2 = SEDE

La società ha sede in Gorizia.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

L'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali o uffici amministrativi.

ARTICOLO 3 = OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

A) Gestione integrata delle risorse idriche:

a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;

a2) fognature e trasporto delle acque reflue;

a3) impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue.

Tale attività viene svolta nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" coincidente con la Provincia di Gorizia.

La società provvede alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l'espletamento delle attività indicate in precedenza direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi.

~~La società deve realizzare la parte più importante della propria attività, rappresentante non meno dei quattro quinti del valore della produzione, con riferimento al territorio degli enti pubblici che la controllano direttamente o indirettamente.~~

Almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti.

Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della Società, IRISACQUA s.r.l. potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dagli enti pubblici soci.

La società potrà compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale e così in particolare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, enti ed imprese aventi finalità analoghe, affini o connesse alle proprie, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale. Essa può ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna.

Lo svolgimento di attività soggetta a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

ARTICOLO 4 = DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 20~~4535~~.

Essa è suscettibile di proroga in virtù di rituale delibera dell'assemblea dei soci, la quale potrà altresì disporre lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 5 = DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese, o da apposita comunicazione dei soci, o dal Libro Soci, ove volontariamente istituito.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO SOCI

ARTICOLO 6 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in **Euro 20.000.000,00** (ventimilioni virgola zero zero).

ARTICOLO 7 = AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, **fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del presente statuto.**

L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2466 c.c..

In caso di aumento di capitale è attribuita **ai all'Assemblea dei** Soci, la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione, mediante offerta di quote di nuova emissione ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali affidati alla Società e che abbia ricevuto il gradimento di cui all'**art. 14** e che aderisca all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, **tra gli enti locali soci di IRISACQUA s.r.l.**

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la documentazione prevista dall'art. 2482-bis comma secondo c.c., non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, durante l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 = FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società potrà essere finanziata dai soci, anche non proporzionalmente alla quota posseduta. I soci possono accordare prestiti, anche infruttiferi, ed erogare fondi con diritto di rimborso, alla società, ai sensi e nei limiti delle vigenti Leggi e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi le somme versate dai soci si considerano a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

PARTECIPAZIONE PUBBLICA - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 9 = PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati. Il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto dagli Enti Pubblici Territoriali che siano interessati ai servizi pubblici locali di gestione delle risorse idriche affidati alla Società. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà del capitale sociale da parte dei suddetti Enti Pubblici Territoriali. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

I Soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad Enti Pubblici Territoriali interessati ai servizi pubblici locali affidati alla Società e che abbiano ottenuto il gradimento di cui al successivo art. 14 e che aderiscano all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci di cui all'art. 35 del presente statuto.

ARTICOLO 10 = CONFERIMENTI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In sede di aumento del capitale, la relativa delibera deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di cui al 6° comma dell'art. 2464 c.c. la polizza e la fidejussione bancaria ivi previste potranno essere sostituite con il versamento di una somma in danaro, presso la società, a titolo di cauzione.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

ARTICOLO 11 = PARTECIPAZIONI

Le quote di partecipazione di ciascun Socio sono proporzionali ai rispettivi conferimenti.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..

I Soci non potranno costituire pegni o altre forme di garanzia sulla propria quota di partecipazione nella Società.

La Società opera in presenza di un rapporto di delegazione interorganica, ovvero *in house*, con i Soci che procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo secondo le previsioni del presente Statuto e dell'accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto tra i Soci stipulato, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive

modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci.

ARTICOLO 12 = DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 13 = TRASFERIBILITA'

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 14 = TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione, dovrà darne comunicazione tramite lettera raccomandata A.R., all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente, della società. Il Consiglio di Amministrazione L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i suddetti requisiti richiesti, gli amministratori autorizzano l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto ad attivare la procedura ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui ai commi seguenti.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società, e non costituisce valido titolo per l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese, ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico locale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ove istituito, di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma.

In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle quote o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'art. 9, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2473 c.c..

In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Nella dizione "trasferimento" sono compresi tutti i negozi di alienazione, che comportino versamenti di numerario, nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione, semprechè comportino versamenti di numerario.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui infra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nell'offerta; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nell'offerta quale usufruttuario.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, e/o i diritti di opzione a lui spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata A.R. inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento,

nonchè le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi del successivo **art. 41**, su istanza della parte più diligente, provvederà alla determinazione del prezzo in caso di contestazione da parte dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione.

Nell'effettuare la sua determinazione il Collegio Arbitrale dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, di tutte le circostanze e condizioni utili ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, ivi compreso l'eventuale "premio di maggioranza", per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro 6 (sei) mesi dal giorno di spedizione dell'offerta stessa.

Il trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, non costituisce valido titolo per l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese (e quindi nel libro soci, ove istituito), e per il conseguente esercizio, da parte di quest'ultimo, del voto e degli altri diritti amministrativi.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 15 = RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- a)** ai soci che non hanno consentito all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b)** ai soci che non hanno consentito alla proroga del termine di durata della società;
- c)** in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni da quando:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la delibera che legittima il diritto di recesso; ovvero, se non soggetta ad iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che

legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci, ove istituito, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, dal giorno in cui è stata inviata la relativa comunicazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Qualora la durata della società sia prorogata a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo **articolo 16**.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

ARTICOLO 16 = RIMBORSO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Gli Amministratori provvederanno alla determinazione della somma spettante al socio receduto, a norma dell'art. 2473, terzo comma, c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi, nel rispetto dei requisiti indicati al precedente **art. 9**.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c..

Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 17 = ESCLUSIONE

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

* perda i requisiti di cui al precedente **articolo 9**;

* sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta agli altri soci.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La liquidazione della somma spettante al socio escluso verrà effettuata dall'organo amministrativo in conformità a quanto previsto dal precedente **art. 16** in tema di rimborso della partecipazione a seguito del recesso, ferma restando l'impossibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 18 = DECISIONI RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la scelta tra l'organo di controllo ed il revisore, ai sensi del successivo **articolo 34**, e la relativa nomina;
- 4) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo o del Revisore;
- 5) le decisioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 8) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 9) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, c.c.;
- 10) le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c.;
- 11) le decisioni in merito all'esclusione del socio;
- 12) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società ai sensi del successivo **art. 39**;
- 13) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Inoltre l'Assemblea **autorizza** alcuni atti dell'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, e segnatamente:

- 1) nomina e revoca del Direttore Generale;
- 2) l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- 3) l'approvazione del budget triennale ed annuale;
- 4) operazioni societarie straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e/o conferimento di pacchetti azionari e/o di quote di capitale, e/o di

rami di azienda o di aziende riguardanti Società direttamente controllate e loro controllate dirette;

5) acquisti ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 5% del capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione da sottoporre all'Assemblea viene trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, **ove presente**, o dall'Amministratore Unico ai soci per la determinazione dell'organo competente.

Nel regolamento assembleare vengono indicati i termini e le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di comunicazione delle deliberazioni assembleari degli Enti Locali soci.

Non possono partecipare alle decisioni, in qualunque forma adottate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali la legge o il presente statuto dispongono la sospensione del diritto di voto.

Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 19 = CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, altrove, purchè in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata dagli amministratori, dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di controllo.

In caso di oggettiva impossibilità di tutti gli amministratori o di loro comprovata inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante:

a) lettera semplice, da consegnare a mano almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza, sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica certificata ricevuto da tutti i soci almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ARTICOLO 20 = CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 21 = ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere

informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 22 = DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino tali dalle risultanze del Registro Imprese e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove istituito, alla data in cui è presa la deliberazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ma non ai componenti dell'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 23 = INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

E' pertanto necessario che:

* siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

* sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 24 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 25 = QUORUM

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di seguito indicate, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) lo scioglimento anticipato della società;
- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori e le modifiche alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, c.c.;
- 5) la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c.;
- 6) l'emissione di titoli di debito;
- 7) l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti di cui all'art. 2468 c.c., e la modifica e/o soppressione degli stessi, salvo in ogni caso il diritto di recesso dei soci interessati;
- 8) le decisioni di cui al precedente **art. 18, comma 3.**

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la scelta del sistema di amministrazione e ~~l'eventuale nomina dell'Amministratore Unico~~ **la nomina e la revoca degli amministratori** devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.

ARTICOLO 26 = VERBALE

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare, per attestazione del presidente: la regolare costituzione dell'assemblea; l'identità e la legittimazione dei presenti; lo svolgimento della riunione; le modalità e il risultato delle votazioni; l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 27 = SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui la maggioranza del capitale sociale richieda procedersi per appello nominale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28 = COMPOSIZIONE

La società ~~può essere~~ è amministrata da un Amministratore Unico ~~oppure, ove sia consentito in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 dell'art. 11 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175,~~ da un Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto ed in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, l'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da 3 (tre) o **5 (cinque)** membri. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è fissato dall'Assemblea, all'atto della nomina degli stessi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque nominato **eletto** dall'Assemblea ~~tra i~~ **Consiglieri**.

In ogni caso la nomina dell'organo amministrativo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui ~~al D.L. 95/2012 e s.m.i.~~ all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'art. 35 del presente statuto, la nomina degli amministratori spetta, ai sensi **dell'art. 25, comma 2** del presente statuto, all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci di IRISACQUA s.r.l.

~~Nel caso in cui i Soci decidano di optare per il Consiglio di Amministrazione, i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.~~

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere, al suo interno, un Vice Presidente, **che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione:

a) possono anche essere non soci, nei limiti consentiti dalla legge;

b) durano in carica per un periodo, determinato dai soci all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si farà luogo alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare un Consigliere questi sarà sostituito da un Consigliere nominato dall'Assemblea escludendosi l'applicazione dell'istituto della cooptazione.

Qualora la società sia posseduta da un unico socio, i contratti fra le società e l'unico socio, nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare da atto scritto.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

In caso di revoca degli amministratori, non si applica l'art. 2383 comma 3 c.c..

Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in house providing e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4, secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 nonché il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente articolo, relative al numero dei componenti dell'organo amministrativo ed introdotte in adeguamento al d.lgs. n. 175/2016, si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dell'organo

amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 175/2016.

ARTICOLO 29 = DECISIONI NON COLLEGIALI

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 30, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il testo della proposta deve essere preventivamente inviato anche all'organo di controllo, se nominato.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Sulle decisioni concernenti le seguenti materie, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 18, è necessario il voto favorevole di almeno 2 (due) amministratori su 3 (tre), in caso di Consiglio composto da 3 (tre) membri, e di 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque), in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri:

- l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- l'approvazione del budget triennale ed annuale e di ogni sostanziale variazione degli stessi;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Vice Direttore e dei Dirigenti;
- la delega delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui al ~~D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012~~ all'art. 11 del d.l. 175/2016, escluse quelle non delegabili per legge, ad uno ~~o più~~ dei suoi membri, determinando il potere di rappresentanza, i limiti della delega ed i relativi compensi ~~e specificando in caso di nomina di più amministratori delegati se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente;~~
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo della decisione, non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 30 = DECISIONI IN FORMA COLLEGIALE

In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella

sede sociale o altrove, purchè in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

Sulle decisioni concernenti le seguenti materie, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente **art. 18**, è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti, con arrotondamento all'unità superiore) dei consiglieri in carica:

- l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- l'approvazione del budget triennale ed annuale e di ogni sostanziale variazione degli stessi;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Vice Direttore e dei Dirigenti;
- la delega delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui al **D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012 all'art. 11 del d.l. 175/2016**, escluse quelle non delegabili per legge, ad uno ~~o più~~ dei suoi membri, determinando il potere di rappresentanza, i limiti della delega ed i relativi compensi ~~e specificando in caso di nomina di più amministratori delegati se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente~~;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è consentito voto per delega.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro a norma di Legge, vengano firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a)** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b)** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

POTERI E COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla società.

In particolare per il compimento delle operazioni di cui al precedente **art. 18, comma 3**, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più dei suoi membri determinando la durata ed i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

Ai fini del controllo analogo congiunto di cui all'**art. 35** del presente statuto, l'Organo Amministrativo relaziona semestralmente l'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società inviando ai Soci la relativa documentazione contabile alle scadenze da essi stabilite per il tramite del Coordinamento Soci di cui al successivo **art. 35**. I Soci otterranno, per il tramite del Coordinamento Soci, dall'Organo Amministrativo la specifica reportistica societaria volta a consentire ai Soci medesimi di (i) controllare preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società *in house*, secondo standard qualitativi e quantitativi; (ii) rilevare i rapporti finanziari tra i soci e la società; (iii) monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi; (iv) verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

ARTICOLO 32 = COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli Amministratori potrà inoltre spettare un compenso annuale, in misura fissa, per l'opera prestata a favore della società o un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni ~~del Consiglio di Amministrazione~~ dell'Organo amministrativo ed alle Assemblee. L'entità di tale compenso sarà deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina per la durata del mandato. L'Assemblea può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale come IRISACQUA s.r.l.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 33 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società compete al Presidente ed al Vice Presidente

del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega, ovvero all'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 34 = ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

La società può nominare, con decisione dei soci al momento della nomina, un organo di controllo monocratico o collegiale, salvi i casi in cui la legge imponga uno specifico organo di controllo, e/o un revisore legale dei conti.

La società potrà pertanto attribuire il controllo di legalità all'organo di controllo monocratico o collegiale, e la revisione legale dei conti ad un Revisore o Società di Revisione, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2477 commi 2 e 3 c.c..

Nel caso in cui i Soci decidano di optare per l'Organo di Controllo o questo debba essere obbligatoriamente nominato, ove a composizione collegiale i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti degli organi di controllo e dei college sindacali specificamente applicabili a società come IRISACQUA s.r.l.

L'Organo di Controllo, se nominato, esercita anche la revisione legale dei conti (nel rispetto dell'art. 2409 bis comma 2 c.c.), salvi i casi in cui per legge, per statuto o per impegni assunti dalla società, sia richiesto uno specifico organo di revisione legale dei conti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i membri possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti oggetto di discussione, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 35 - POTERI DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI

Gli enti locali soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della società in house providing da parte degli enti locali soci sono disciplinate in apposito accordo di diritto pubblico concluso tra i predetti enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio da parte degli enti locali di un controllo, nei confronti della società, analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato

attraverso il Coordinamento Soci disciplinato dal sopra menzionato accordo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.

Le deliberazioni del Coordinamento Soci costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli enti locali esercitano, mediante il Coordinamento Soci, anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo di cui all'art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000.

~~Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci procederanno alla nomina di un coordinamento soci (il "Coordinamento Soci") con le modalità di cui all'accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto tra i Soci per svolgere le funzioni ivi indicate.~~

~~Al fine di consentire al Coordinamento Soci di svolgere le proprie funzioni, la Società metterà a disposizione del Coordinamento Soci gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti dei Soci per l'assunzione delle necessarie delibere. Il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della Società.~~

Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo analogo congiunto di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere parere preliminare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Oltre alle predette deliberazioni assembleari, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva degli atti di competenza dell'Organo amministrativo individuati dal sopra citato accordo stipulato tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.

Al fine di consentire al Coordinamento Soci di compiere le suddette disamine, gli organi societari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Coordinamento Soci le delibere e gli atti di cui al precedente comma almeno almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'organo societario competente.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della società relativi alla gestione dei servizi pubblici.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 36 = ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio ~~il Consiglio di Amministrazione~~ l'Organo amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio, presentandolo per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi e con le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

ARTICOLO 37 = UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque percento) è destinato alla riserva ordinaria sino a che essa non abbia raggiunto il limite minimo fissato dall'art. 2430 c.c., oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo limite, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, che approva il Bilancio.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono diventati esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 39 = TITOLI DI DEBITO

La società, nei modi e termini fissati dalla legge, può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE

ARTICOLO 40 = RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE

Nell'informazione e nei rapporti con la clientela, la società attua le disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 41 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Gorizia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Gorizia.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 43 = RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, ~~valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.~~ si fa riferimento alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata contenute nel codice civile e nelle norme generali di diritto privato in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e a quelle specificamente riferite alle società in house providing come IRISACQUA s.r.l.



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it



Servizio Contabilità e bilancio
Via S. Ambrogio, 60
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494414/441 fax 0481 494165
e-mail economiafinanza@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

Il Dirigente dell'Area 2 – Servizi finanziari e di supporto

Vista

La proposta di deliberazione

Giuntale	
Consiliare	X

avente per oggetto:

Modifica statuto IRISACQUA Srl ed aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo al Servizio Idrico Integrato a mezzo di IRISACQUA Srl.

X	e relativi allegati
----------	---------------------

Poiché dal contenuto dell'atto proposto non si ravvisa una sua influenza sugli stanziamenti di bilancio e pertanto non va a determinare minori entrate o/e maggiori spese potenziali,

tale atto non è soggetto al Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Dirigente
dr. Marco Mantini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale)*